

Messaggio municipale n. 274/17 che accompagna il nuovo regolamento comunale sui contributi alla produzione ed all'efficienza energetica

Egregi signori,

Presidente e consiglieri,

il 15 dicembre 2014 il Consiglio comunale di Acquarossa ha approvato il regolamento sui contributi comunali alla produzione ed all'efficienza energetica.

Dopo 3 anni di applicazione i risultato sono oltremodo soddisfacenti; basti pensare che gli incentivi distribuiti ai privati sono stati in continua ascesa, tanto da giungere nel 2017 ad oltre 180'000 franchi di promesse di versamento.

Se da un lato vi è la soddisfazione per come la popolazione sia stimolata ad investire in ambito energetico, dall'altro non va nascosto che la generosità con la quale vengono attualmente distribuiti gli aiuti (20% dell'investimento) può porre dei problemi di finanziamento. Si ricorda infatti che il Fondo delle energie rinnovabili è di circa 220'000/-anno.

Il Consiglio comunale è già stato orientato sul fatto che i 3 comuni della nostra valle hanno allestito di comune accordo un piano energetico regionale in modo da coordinare le proprie politiche energetiche. Con messaggio n. 273/17 l'indirizzo operativo dato da questo documento è sottoposto per approvazione al Consiglio comunale.

Per quel che riguarda la parte operativa i 3 Municipi non hanno solo parzialmente raggiunto una unità di intenti. Infatti, se da un lato si è concordato di seguire l'impostazione data dai sussidi cantonali (per facilità interpretativa) e definire quindi quelli comunali con una percentuale di quell'importo cantonale, dall'altro non vi è stata unità per quel che riguarda la priorità da dare alla politica comunale rispetto ai sostegni finanziari da devolvere ai privati.

Nel nostro caso abbiamo confermato che entrambe le politiche possono andare di pari passo: in particolare gli investimenti comunali possono essere "ammortizzati" su più anni senza per questo pesare oltremisura sulle finanze comunali.

Il Municipio vi sottopone quindi per esame ed approvazione una modifica del vigente regolamento: trattandosi di modifiche sostanziali lo stesso viene considerato come un nuovo regolamento.

1. Il nuovo regolamento

Nel merito dei principali articoli riteniamo utili le seguenti spiegazioni.

Art. 1 Scopo

Il sussidio è riservato ai proprietari che investono risorse proprie su stabili esistenti, per diminuire il consumo di energia (fossile in particolare) o per produrre energia con pannelli fotovoltaici. Non è previsto per chi mette a disposizione di terzi (ad es SES) superfici per la posa di centrali fotovoltaiche. L'art. 2 prevede l'eccezione nelle zone dei nuclei.

Art. 2 Campo di applicazione

Vi è ora il rimando ai principi della politica cantonale. Questo da un lato facilita il compito di verifica, controllo ed interpretazione, riducendo i rischi di contestazione.

Vengono aggiunti gli investimenti per il fotovoltaico (non compresi nel Decreto esecutivo cantonale ma che percepiscono aiuti grazie al regolamento cantonale del fondo energie

rinnovabili) e le conversioni da olio combustibile a pellets che non beneficiano di alcun aiuto cantonale.

Dando seguito agli spunti emersi nelle discussioni fatte in seno al Municipio ed al Consiglio comunale sulla necessità di incentivare il recupero degli stabili nei nostri nuclei, il Municipio prevede dei contributi eccezionali per questi casi.

Viene come fino ad ora mantenuto il principio che pure altri investimenti in campo energetico, anche se non previsti dal nostro regolamento, possono essere sostenuti finanziariamente se persegono uno scopo di protezione ambientale o di sostegno alla produzione di energie rinnovabili. Si pensi ad esempio all'eolico, al biogas o al altre tecnologie che potrebbero essere realizzate nei prossimi anni.

Art. 3 Limitazioni

Il principio generale è l'aiuto concreto al risanamento dell'edificato esistente nelle zone di residenza primaria. L'unica eccezione per le nuove abitazioni è l'allacciamento alla rete di teleriscaldamento, compresa la predisposizione degli attacchi sui terreni non ancora edificati.

Nei perimetri di teleriscaldamento non si incentiverà altra conversione energetica al di fuori dell'allacciamento alla rete.

Per edifici riscaldati il Cantone intende qualsiasi edificio dove sia presente almeno una stufa o un camino.

Art. 5 Beneficiari

Viene mantenuta la formulazione precedente. Si noti che delle oltre 50 richieste esaminate in questi 3 anni nessuna è stata inoltrata per un'abitazione secondaria.

Art. 6 Ammontare del contributo

L'ammontare del contributo è ora calcolato in percentuale a quello cantonale, con un limite comunque massimo, compreso in una forchetta che permetterà al Municipio una certa elasticità nel definirne l'importo tramite ordinanza annuale. Questo ci sembra opportuno in quanto permette di calibrare gli importi in base alla disponibilità finanziaria del FER (sperando che tenga negli anni), degli investimenti del Comune, ecc.

In generale i singoli aiuti subiscono una contrazione rispetto a quanto elargito fino ad ora, ciò che permette di ridurre il rischio delle liste di attesa.

Eliminata anche la parte riconosciuta per le prestazioni proprie.

I contributi possono essere cumulati tra di loro (ad es. uno per l'isolazione dello stabile ed uno per la sostituzione del vecchio riscaldamento ad olio combustibile) ma anche con contributi cantonali/federali o di altra natura (fondazioni private, ecc.)

Per lo stesso intervento sarà possibile ottenere un ulteriore contributo solo dopo 20 anni, periodo che rispecchia la durata media dei pannelli fotovoltaici o delle centrali termiche.

Art. 10 Rimborso del sussidio

Un principio simile è previsto dall'art. 18 delle legge sui sussidi cantonali, che testualmente recita:

“¹Se un oggetto sussidiato è sottratto al suo scopo o viene alienato, l’istanza esecutiva competente rifiuta il versamento del sussidio e esige la restituzione degli importi versati riducendo la pretesa proporzionalmente al periodo di utilizzazione conforme.

²Se il destinatario ha agito colpevolmente può essere inoltre esatto un interesse annuo del 6% a contare dal giorno del versamento.

³Se l’acquirente dell’oggetto alienato soddisfa i presupposti per la concessione del sussidio e assume tutti gli obblighi del destinatario, l’istanza esecutiva competente può effettuare, parzialmente o totalmente, il versamento e rinunciare alla restituzione del sussidio.

Nel nostro caso è stato adattato per evitare che, a scopo speculativo, si raggiunga un maggior valore con un risanamento sussidiato, e poi si venda l’immobile perseguiendo un bel margine di profitto.

2. Conseguenze finanziarie

L’applicazione di questo regolamento è finanziariamente neutra visto che si fa capo al FER. Contrariamente a quanto ipotizzato con l’adozione del primo regolamento, le domande intese ad ottenere i sussidi comunali sono state molto elevate:

- 9 nel 2015 con promesse di versamento di fr. 71'397.00
- 14 nel 2016 con promesse di versamento di fr. 99'577.00
- 31 nei primi 10 mesi del 2017 con promesse di versamento di fr. 203'000.00
(22 impianti PV, 12 risanamenti dell’involucro, 9 sostituzioni da olio combustibile o elettrico diretto a termopompa o legna)

Come detto in precedenza questi importi sono elevati grazie anche alla generosità del nostro contributo. Con il nuovo regolamento le cifre avranno una contrazione significativa, che ci permetterà di restare agevolmente entro i limiti annui del FER versatoci annualmente, e che serve anche per gli investimenti del Comune.

* * * * *

Il Municipio ritiene che questo nuovo regolamento confermi la bontà dell’impostazione data alla politica comunale in materia energetica.

Vi invitiamo quindi a voler

d e l i b e r a r e :

- preso atto dei suoi contenuti, è approvato il nuovo regolamento sui contributi alla produzione ed all’efficienza energetica;

Con la massima stima.

Per il Municipio

Il Sindaco
Odis B. De Leoni

Il segretario
Paolo Dova

Acquarossa, 30 ottobre 2017

Commissioni preposte all’esame del MM:

- Gestione
- Legislazione